

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

- MILANO -

- Sez. IV – R.G. n. 1370/10 -

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

CON DOMANDA CAUTELARE DI SOSPENSIONE

Nell'interesse di:

COMUNE DI LACCHIARELLA (C.F.: 80094250158), in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Luigi Acerbi, con sede in 20084 Lacchiarella (Mi), P.zza Risorgimento n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Mariotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, L.go Schuster n. 1, come da mandato in calce al ricorso introduttivo datato 08.06.10 (*sempre con espressa dichiarazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni presso il n. di fax 02/86993170 o indirizzo di posta elettronica certificato giovanni.mariotti@puntopec.it così indicato ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 35/05, conv. con modif. in L. n. 80/05 e ss. modif.*),

CONTRO

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, con l'Avv. Viviana Fidati dell'Avvocatura Regionale,
- **PROVINCIA DI PAVIA**, in persona del Presidente pro-tempore, con gli Avv.ti Rodolfo Radice e Giovanbattista Bernardo, - resistenti -

nonché, per quanto occorrer possa:

- **COMUNE DI GIUSSAGO**, in persona del Sindaco pro-tempore,
- **ECODECO S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari,
- **PROVINCIA DI MILANO** in persona del Presidente pro-tempore,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

(A) *Degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, ossia:*

- decreto dirigenziale Reg. Lombardia n. 1340 del 17.02.10 (pubblicato sul BURL il 17.05.10) di rilascio dell'AIA;
- tutti gli atti preordinati (ove occorra, il decreto dirigenziale Reg. Lombardia n. 12504/07 di rilascio dell'AIA, poi integrato con il summenzionato decreto n. 1340/10) presupposti, consequenziali e connessi (compreso il decreto dirigenziale Reg. Lomb. n. 1503 del 2009; ed il parere paesaggistico della Provincia di Pavia);

(B) *Degli atti impugnati con motivi aggiunti 20.01.11* (i medesimi gravati dal ricorso introduttivo, alla luce di nuovi fatti conosciuti a seguito della nota 09.12.10 del Comune di Giussago e della nota 11.01.11 di Regione Lombardia);

(C) *Degli atti impugnati con motivi aggiunti 05.05.2011*, ossia:

- nota della Regione Lombardia protocollo T1 2011.0008139 del 07.04.11 a firma del Dirigente Filippo Dadone con la quale si afferma che <<*non sussiste la necessità di un aggiornamento delle valutazioni effettuate con decreto regionale n. 1503 del 17.02.09*>> (trattasi del **decreto dirigenziale Regione Lombardia n. 1503 del 17.02.09** di compatibilità ambientale positiva già impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, NdA);
- gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi della Regione Lombardia e/o della Provincia di Pavia.

PREMESSO IN FATTO

- 1) Quanto ai fatti che hanno originato l'attuale giudizio, si rimanda al ricorso introduttivo (datato 08.06.10).
- 2) In seguito, il Comune di Lacchiarella ha notificato un **primo ricorso per motivi aggiunti datato 20.01.11**, avendo appreso - *dalla nota 09.12.10*

(prot. n. 8262, con i relativi allegati, ivi doc. 15) che il Comune di Giussago ha inviato alla Regione Lombardia:

- a) che la frazione di Baselica Bologna rientrava nella definizione del centro abitato, così come previsto dal Cod. Strada D.Lgs. n. 285/92 (in punto, si allegavano la deliberazione di G.C. n. 83/01 e la relativa planimetria);
 - b) che la distanza minima tra le abitazioni della citata frazione Baselica Bologna e il progettato impianto **“bioreattore attivabile” per la degradazione di rifiuti non pericolosi (A.I.A.), in località Casina maggiore di Giussago (PV)** (d’ora in poi, per semplicità: bioreattore) era quella risultante dal documento contrassegnato quale “all. 3” (qui sempre prodotto sub doc. 15): ossia, una distanza di circa 366 metri.
- 3) Sempre nel suindicato ricorso per motivi aggiunti 20.01.11 è stato evidenziato come, alla luce della summenzionata nota (*che attesta come la distanza minima tra l’area interessata alla realizzazione del c.d. bioreattore ed il nucleo abitativo sia di mt. 366,26 - al di sotto di quella minima di 500 metri - e che tale nucleo sia ricompreso nell’ambito del “centro abitato”*) con successivo scritto datato 11.01.11 (giunto al Comune di Lacchiarella in pari data: prot. n. 371, doc. 16) la Regione Lombardia avesse chiesto alla Provincia di Pavia:
- vista la supposta impossibilità regionale di procedere in via di autotutela dalla revisione dell’AIA già rilasciata (per il riferito passaggio di competenze per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 5.4 dell’allegato VIII DLgs. n. 152/06);
 - di procedere all’*<<apertura della procedura di riesame ai sensi dell’art. 29 octies D.Lgs. n. 152/01, finalizzata a ricondurre l’autorizzazione alla normativa di legge>>*.
- 4) Alla luce dei nuovi fatti, il Comune di Lacchiarella ha quindi svolto i motivi

aggiunti 20.01.11 evidenziando **ulteriori (ed assorbenti) profili di illegittimità** del procedimento amministrativo che ha condotto al rilascio dell'AIA per la realizzazione della nuova discarica (c.d. "bioreattore").

FATTI SUCCESSIVI AI MOTIVI AGGIUNTI 20.01.11

- 5) Con nota 02.02.11 (doc. 18) Ecodeco S.r.l., visto quanto era emerso circa il **mancato rispetto della distanza di 500 metri dal centro abitato**, comunicava l'intenzione di procedere allo stralcio del lotto 9 del Progetto autorizzato con AIA di cui al decreto 1340 del 17.02.10 <<riducendo quindi ai soli primi 8 lotti la realizzazione e l'esercizio previsti nella AIA citata e riducendo tutte le opere autorizzate ad una distanza superiore a 500 m. dal centro abitato>>.
- 6) Soprattutto, Ecodeco S.r.l. concludeva la suindicata nota 02.02.11 (sempre doc. 18) chiedendo <<l'autorizzazione a procedere alla modifica non sostanziale migliorativa sopra citata>>.
- 7) La Provincia di Milano, con nota prot. generale del 02.02.11 (doc. 20), ha chiesto alla Regione Lombardia di spiegare <<le motivazioni per le quali la relativa procedura VIA non abbia ricompreso la valutazione di Incidenza verso il SIC "Garzaia di cascina Viallarasca" e del SIC "oasi di Lacchiarella">>; evidenziando come non risulti che all'Ente Gestore del SIC "Oasi di Lacchiarella" (ossia, il Parco Agricolo Sud di Milano: che, come è noto, è gestito dalla stessa Provincia di Milano!) <<sia stato richiesto di esprimere il proprio parere>>.
- 8) Evidentemente dubbiosa circa la regolarità della procedura de qua, la Provincia di Pavia con nota n. 10308 prot. del 16.02.11 (doc. 19) ha chiesto alla Regione Lombardia di esprimersi in merito al contenuto della suindicata comunicazione 02.02.11 di Ecodeco S.r.l. (ut supra e doc. 18) e, soprattutto,

ha domandato all'Ente Regionale di <<formulare le necessarie precisazioni rispetto al permanere della validità delle valutazioni effettuate all'atto della procedura di VIA, in considerazione anche della recente istituzione – revisione della rete Ecologica Regionale>>.

9) Alla nota 16.02.11 della Provincia di Pavia di richiesta chiarimenti, la Regione Lombardia ha risposto con la nota nella quale ha così affermato: <<considerata che la modifica progettuale proposta comporta una riduzione dimensionale dell'intervento, si ritiene non sussista la necessità di un aggiornamento delle valutazioni effettuate con decreto regionale n. 1503 del 17.02.09>> (doc. 21).

10) Avverso anche tale nota 07.04.11 della Regione Lombardia, il Comune di Lacchiarella ha quindi proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti (datato 05.05.11).

FATTI SUCCESSIVI AI MOTIVI AGGIUNTI 05.05.11

11) A seguito di sopralluogo eseguito dal Comune di Lacchiarella in data 01.06.11 (come da verbale 07.06.11, doc. 23), è emerso come, secondo lo stesso crono-programma dei lavori forniti da Ecodeco S.r.l. (allegato al verbale di sopralluogo, sempre doc. 23), sia imminente la fine dei lavori di realizzazione dei primi due lotti: di conseguenza, **entro settembre inizierà il conferimento dei rifiuti nell'impianto de quo.**

12) Il responsabile delle nuove iniziative Ecodeco S.r.l., Sig. Fabrizio Agustoni, ha addirittura dichiarato alla stampa (articolo La Provincia Pavese, doc. 24) che l'inizio dei conferimenti di rifiuti **è previsto per il corrente mese di giugno (2011)!**

13) Che a breve avrà inizio il conferimento di rifiuti è confermato dalla recentissima approvazione, da parte del Comune di Giussago (con delibera di

G.C. n. 75/11, doc. 25), della Convenzione tra tale Ente Locale ed Ecodeco S.r.l., avente ad oggetto il pagamento di un “*contributo per compensazione ambientale*”.

Il Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro-tempore Dott. Luigi Acerbi, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede **l’annullamento - previa sospensione** - di tutti gli atti sino ad ora impugnati, per i motivi di cui al ricorso introduttivo, ai motivi aggiunti 20.01.11 e 05.05.11 (da intendersi qui di seguito integralmente richiamati e ritrascritti), nonché per i seguenti

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Nel ricorso introduttivo e nei due successivi ricorsi per motivi aggiunti, il Comune di Lacchiarella ha già evidenziato come gli atti impugnati siano viziati da un palese travisamento dei fatti; da difetto di istruttoria e di motivazione; oltre che da violazione della normativa in materia di rilascio di autorizzazione alla costruzione e/o all’esercizio di una discarica (*in particolare, il D.Lgs. n. 152/06, il D.Lgs. n. 42/04; il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; il Piano Provinciale dei Rifiuti di Pavia; e le disposizioni regionali in materia: in primis, la delibera di G.R. n. 8/220/2005 e ss.*).

Ad ulteriore conferma dei (già denunciati) vizi sopraindicati (in primis, il travisamento dei fatti, il difetto di adeguata istruttoria e la violazione dei criteri regionali di localizzazione) si deduce quanto segue.

Quanto al mancato rispetto della distanza dai centri abitati.

È oramai comprovato che la distanza minima di 500 mt. dal centro abitato non è rispettata visto che l’impianto sorgerà ad una distanza di soli 366 mt. da Baselica

Bologna.

Da parte di Ecodeco S.r.l. (già Fertilvita S.r.l.) e Regione Lombardia (che, invero, per quanto verrà più avanti detto, è rimasta “sola” in questa sua posizione viste le “defezioni” di Provincia di Pavia e di Provincia di Milano, NdA) sostengono che il vizio in parola sarebbe sanato grazie alla **mera dichiarazione d'intenti di Ecodeco S.r.l. (!)** di stralciare uno dei nove lotti autorizzati di cui si comporrebbe l'impianto: ossia, il lotto che non rispetta la distanza minima di Legge di 500 metri.

Non solo.

Per Regione Lombardia la dichiarazione d'intenti di Ecodeco S.r.l. rappresenterebbe una **“modifica non sostanziale del progetto autorizzato”**: **non sussisterebbe**, quindi, **<<la necessità di un aggiornamento delle valutazioni effettuate con decreto regionale n. 1503 del 17.02.09>>** (doc.21).

L'illegittimità di tale comportamento amministrativo è già stata contestata con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.

Si aggiunga che non è neppure esatto affermare che l'impianto del “bireattore attivabile” si compone di soli 9 lotti (di cui uno, appunto, “stralciato”).

Ecodeco S.r.l. ha presentato a Regione Lombardia domanda di autorizzazione (ex artt. 27 e 28 D.Lgs. n. 22/97) alla realizzazione ed esercizio di **“17 lotti di un bireattore attivabile per rifiuti non pericolosi con recupero di energia, finalizzato all'inserimento ambientale e paesaggistico del centro integrato di trattamento rifiuti Lacchiarella-Giussago”**.

Secondo il progetto Eodeco S.r.l., l'impianto (costituito, come detto, da ben 17 lotti) sarà realizzato in due fasi: la prima fase, comprende la realizzazione di n. 9 lotti (già autorizzati); la seconda fase, quella dei restanti n. 9 lotti.

Attraverso il decreto AIA n. 1340/10 impugnato, la Regione Lombardia ha autorizzato il progetto del bireattore, pur suddividendone la realizzazione in due

fasi, e dando il via alla realizzazione della **prima fase** (appunto, quella composta da primi 9 lotti).

La **seconda fase** (riferibile a n. 8 ulteriori lotti) verrà autorizzata al termine della prima fase (durata prevista 5 anni) e della valutazione degli effetti di quanto realizzato sull'assetto paesaggistico.

La circostanza che l'AIA abbia suddiviso l'iter autorizzativo del progetto dell'impianto "bioreattore" in due fasi non significa:

- ne' che la costruzione degli ulteriori 8 lotti (della seconda fase) sia stata respinta;
- ne', soprattutto, che Ecodeco S.r.l. abbia rinunciato alla realizzazione di tali ulteriori 8 lotti.

Tutt'altro.

Ne consegue che, anche tralasciando tutte le eccezioni già sollevate, la dichiarazione d'intenti di Ecodeco S.r.l. di "stralciare" uno dei 9 lotti componenti la c.d. "prima fase" della realizzazione dell'impianto de quo, costituisce circostanza del tutto inconferente.

Ciò a maggior ragione se si considera che la maggior parte degli 8 lotti, sui 17 totali, del progetto presentato da Ecodeco S.r.l. (che, da un punto di vista realizzativo, appartengono alla c.d. "seconda fase") non rispetta la distanza minima di 500 metri!

Lo si evince dal Documento di Progetto presentato da Ecodeco (doc. 29).

Del resto, quanto alla violazione della distanza, gli eccepiti vizi di travisamento dei fatti e di carenza istruttoria riguardo alla questione "*distanza dal centro abitato*" sono testimoniati dallo stesso **decreto n. 1503 del 17.02.09 di compatibilità ambientale** (ivi doc. 7) che **FALSAMENTE attesta**, a pag. 15, come l'impianto (considerato, ovviamente, in maniera unitaria) rispetti <<*la distanza minima dai centri abitati*>> di 500 mt.

Anche il documento di “*Autorizzazione Integrata Ambientale*”, oltre a negare la presenza di centri abitati entro la distanza minima di 500 metri dall’impianto, indica in 1-2 km. (anziché negli esatti 366 metri!!!) la distanza tra il progettato “bioreattore” e, tra gli altri, il centro abitato di Baselica Bologna.

Si veda quanto indicato a **pag. 6** del documento di “**AIA**” approvato con decreto n. 12504/07: “... *ma occorre spostarsi per 1-2km circa in linea d’aria del Centro Integrato per Incontrarli (... omissis ... Frazione di Baselica Bologna a ovest*”) doc. 10); AIA poi integrata dall’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto n. 1340/10 (doc. 2).

In ogni caso, ribadiamo come l’eventuale “stralcio” di un lotto (sui 9 - dei 17 totali - che compongono la prima fase) non possa rappresentare una “*modifica non sostanziale*” del progetto.

L’**art. 27 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Lombardo (c.d. PTPR)**, nel determinare i criteri da seguire in sede di determinazione dell’incidenza paesistica di un progetto, chiarisce che:

<<2. *Non è ammesso frazionare artificiosamente un progetto unitario al fine di ridurre l’incidenza*>>.

Invece, l’artificioso frazionamento (*peraltro ex post: ossia, ad illegittimità commessa!*) del progetto “bioreattore” è esattamente quanto Ecodeco S.r.l. e Regione Lombardia hanno operato nel tentativo di sanare i vizi del procedimento in esame.

Nel caso che ci occupa, i pareri obbligatori dei vari Enti (sia ai fini del rilascio dell’AIA, come pure dei pareri paesistici) sono stati resi nell’ambito di un procedimento amministrativo:

- che ha esaminato il progetto “bioreattore” nel suo complesso;
- soprattutto, che si è basato su di un **RILEVANTE PRESUPPOSTO IN**

FATTO (quello del rispetto della distanza minima di Legge dal centro abitato) **ASSOLUTAMENTE FALSO.**

È quindi evidente che l'esame paesaggistico risulti falsato dall'errata indicazione di un presupposto (quello distanza minima dal centro abitato) assai rilevante - per non dire risolutivo - nella valutazione del condizionamento che l'impianto progettato potrebbe esercitare sull'assetto paesistico del contesto in cui si dovrà collocare!

Se è errato tale presupposto, non possono che risultarne falsati anche i pareri (in primis - ma non solo - quello relativo all'impatto paesistico) che su di esso si fondano.

Di conseguenza, la nullità e/o l'annullabilità dei pareri resi non può che travolgere anche l'autorizzazione AIA.

Quanto alla mancato rilievo dell'inclusione dell'impianto nella Rete Ecologica Regionale.

Il grave travisamento dei fatti e l'assenza di adeguata istruttoria (che, di conseguenza, si tramutano in violazione di legge: in primis, dei criteri fissati dai Piani Regionale e Provinciale dei rifiuti) si rinvencono anche:

➤ **nel mancato rilievo che l'impianto de quo si trova inserito nel Settore 54 della Rete Ecologica Regionale** (SIC - sito di importanza comunitaria - denominato "GARZIAIA DELLA CASCINA VILLARASCA").

Che l'impianto sia "attraversato" dal Corridoio Ecologico n. 54 risulta, anche graficamente, dal Piano di Gestione del SIC IT 2080023 "Garzaia della Cascina Villarasca": ivi doc. 26.

La presenza di tale SIC e Corridoio ecologico avrebbe dovuto comportare il diniego del rilascio dell'AIA.

Lo si evince:

- a) tanto dai criteri regionali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani;
- b) quanto dal documento di *“Revisione del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti”* della Provincia di Pavia (nella specie, a pag. 38 dello *“Studio di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000”*, ivi doc. 27).

Con riferimento ai criteri regionali (**punto a**, ut supra), la **delibera di G.R. n. 220/05** contenente le linee guida per la localizzazione degli impianti, prevede il criterio **“ESCLUDENTE”** per i **Siti di importanza comunitaria (SIC)**:

- sia che si tratti di nuovo impianto;
- sia con riferimento ad un impianto già esistente.

Il criterio **“ESCLUDENTE”** per i SIC è stato confermato:

- tanto dalla **D.G.R. n. 8/6581 del 13.02.08** (che integrava la delibera di G.R. n. 220/05);
- quanto dalla **D.G.R. n. 8/10360 del 21.10.09** (di modificazioni ed integrazioni della delibera di G.R. n. 220/05).

Con riferimento al documento di *“Revisione del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti”* della Provincia di Pavia (punto b, ut supra), lo *“Studio di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000”* (pag. 38, doc. 27) fissa il criterio **“ESCLUDENTE”**: *<<per tutte le tipologie impiantistiche nella di 150 metri per lato dall’elemento tutelato>>*.

Nell’ipotesi in esame l’impianto/discarda sarebbe addirittura all’interno dell’elemento tutelato (il corridoio ecologico regionale n. 54, cfr. docc. 26 e 27).

Non va poi dimenticato che, come ha evidenziato la Provincia di Milano (con nota prot. generale del 02.02.11, doc. 20), la Regione Lombardia ha del tutto omesso di spiegare *<<le motivazioni per le quali la relativa procedura VIA non abbia ricompreso la valutazione di Incidenza verso il SIC “garzaia di cascina*

Viallarasca” e del SIC “oasi di Lacchiarella”>>.

Nella summenzionata nota la Provincia di Milano ha infatti espressamente dichiarato (ammesso?) che **non risulta** che all’Ente Gestore del SIC “*Oasi di Lacchiarella*” (ossia, il Parco Agricolo Sud di Milano: Ente che, come è noto, è gestito dalla stessa Provincia di Milano!) <<*sia stato richiesto di esprimere il proprio parere*>>.

Tale vizio (riconosciuto dallo stesso Ente territoriale che avrebbe dovuto rendere l’obbligatorio e vincolante parere paesistico!!!) vale, da solo, a rendere illegittimo l’intero procedimento amministrativo qui impugnato.

A conferma dell’illegittimità del decreto AIA impugnato (*per i già denunciati vizi di travisamento dei fatti, carenza istruttoria e violazione dei criteri regionali in materia di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani*) rileviamo come Regione Lombardia abbia altresì omesso di considerare l’esistenza di un ulteriore criterio “**ESCLUDENTE**”.

I **criteri regionali di localizzazione** (previsti dalla citata D.G.R. n. 220/05, e ss. integrazioni e modifiche) individuano, come “**fattore ambientale ESCLUDENTE**”, le <<*aree coltivate a risaie, seminativo semplice misto a risaie, frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noce, ciliegio*>>.

Ebbene, in punto, è la stessa FERTILVITA S.r.l. (ora Ecodeco S.r.l.) a riferire - nello Studio di Impatto Ambientale (redatto nel giugno 2005, ed allegato al progetto) - che il “*sito di progetto*” ricade, secondo il PTCP di Milano, in area classificata come “*bassa pianura irrigua con risaie*”: **doc. 28, pag. 23.**

Non solo.

La localizzazione del bireattore parrebbe disattendere i criteri regionali dettati **a tutela delle risorse idriche.**

A quanto consta alla scrivente difesa, la **relazione idrogeologica** allegata alla documentazione progettuale (per la quale si chiede che il Tar Lombardia sez. Milano ordini a Regione Lombardia e/o ad Ecodeco S.r.l. la produzione), alle pagg. 73 e ss., così riporterebbe:

<<per la valutazione del livello di massima escursione della falda è disponibile una serie di misure piezometriche mensili continue a partire dal gennaio 1998 effettuate su una rete di piezometri esistenti appartenenti del SIF (sistema informativo falda) della Provincia di Milano ubicati presso la Cava du C.na Giuseppina in Comune di Zibido S. Giacomo; in base a tali misure risulta evidente che i massimi piezometrici si registrano generalmente nel periodo primaverile estivo con punte massime soprattutto ad agosto e settembre; le oscillazioni massime relative all'intero periodo di misura variano tra 1,09 m e 2,13 m.

Le misure effettuate sui piezometri di nuova realizzazione presso il centro integrato di Lacchiarella - Giussago, evidenziano che le oscillazioni massime del periodo maggio/ottobre 2004 variano tra 0,52 m e 0,59 m; è tuttavia probabile che una serie di misure da effettuarsi durante tutto l'arco dell'anno possa confermare un valore prossimo all'oscillazione massima delle serie storiche stimabile in 1m. circa ...>>.

I rilievi così come indicati nella relazione idrogeologica paiono (come detto) non rispettare le prescrizioni dettate, sul punto, dalle Linee Guida della Regione Lombardia con la **D.G.R. n. 8/10360 del 21.10.09** (di modificazione ed integrazione della D.G.R. n. 220/05).

Al **punto 8.6.1** della citata D.G.R. n. 8/10360 si legge infatti quanto segue:

<<nelle zone caratterizzate da falde superficiali ... omissis ... è obbligatorio fare uno studio idrogeologico approfondito che tenga conto dei dati storici esistenti ... omissis ... che definiscano la massima escursione della falda.

L'autorizzazione non potrà essere rilasciata qualora dallo studio risultasse un'escursione della falda sopra di -5m dal piano campagna>>.

Visto quanto appena dedotto, vi sono fondati dubbi che la scelta di localizzare il "bioreattore" presso il Centro integrato Giussago-Lacchiarella sia stata compiuta nel rispetto delle prescrizioni dettate a tutela delle risorse idriche (o, comunque, dopo aver svolto, sul punto, adeguata istruttoria).

La scrivente difesa non può che ribadire, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati per tutti i motivi dedotti (compresi quelli qui illustrati).

Parimenti, non potrà trovare accoglimento la tesi espressa da Ecodeco S.r.l. nella nota 02.02.11 (doc. 18) - *che pare trovare sorprendente accoglimento nella nota regionale 07.04.11 (doc. 21), già impugnata* - secondo cui <<la modifica progettuale proposta>> (stralcio di uno dei lotti, NdA) <<comporta una riduzione dimensionale dell'intervento>> che eviterebbe di dover "aggiornare" le valutazioni di cui all'AIA rilasciata con decreto n. 1503 del 17.02.09.

È davvero sorprendente che Regione Lombardia, **nonostante tutti i rilievi svolti e senza peraltro aver compiuto sul punto alcuna attività istruttoria**, sostenga che - *semplicemente stralciando uno dei 17 lotti di cui si compone il progetto riguardante l'impianto de quo (c.d. bioreattore)* - si possa sanare il vizio del mancato rispetto della distanza minima da un centro abitato!

E ciò anche considerando che una buona parte degli 8 lotti (su 17 totali) che dovranno essere realizzati durante la c.d. "seconda fase" di costruzione dell'impianto, NON rispettano la distanza minima di 500 mt.

Lo stralcio di uno dei 17 lotti totali di cui dovrà comporsi l'impianto progettato da Ecodeco S.r.l. non è che il tentativo di sanare le irregolarità emerse, **frazionando artificialmente l'impianto stesso.**

In realtà, l'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata rilasciata nell'ambito di

un procedimento relativo ad un progetto di un **impianto unitario** che, come tale (ossia, nella sua unitarietà), è stato esaminato e sottoposto a tutte le necessarie verifiche e valutazioni.

Ovviamente, anche riguardo al rispetto della distanza minima dai centri abitati, il Decreto di compatibilità Ambientale si esprime con riferimento all'**impianto nel suo complesso (pag. 15, doc. 7).**

Senza dimenticare che, come sopra già dedotto, l'**art. 27 delle NTA del Piano Territoriale Paesistico Lombardo (c.d. PTPR)**, nel determinare i criteri da seguire in sede di determinazione dell'incidenza paesistica di un progetto, vieta che si possa <<*frazionare artificialmente un progetto unitario al fine di ridurre l'incidenza*>>.

ISTANZA CAUTELARE

In merito al *fumus boni iuris*, si rimanda a quanto ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi motivi aggiunti (compreso il presente).

L'esistenza del **pericolo attuale di un danno grave ed irreparabile** è dimostrata dal fatto che, grazie all'assoluta inerzia degli Enti e delle Autorità coinvolte nel procedimento amministrativo in esame (in primis, di Regione Lombardia), sia oramai imminente l'inizio dei conferimenti di rifiuti in un impianto che il ricorrente ritiene - per tutti i motivi dedotti - "*fuori legge*".

Regione Lombardia ha omesso di rispondere ai tanti chiarimenti (riguardo mancanze, omissioni ed errori del procedimento de quo) richiesti da più parti: compresi quegli Enti territoriali che, inizialmente, avevano espresso parere favorevole.

In proposito, è documentale che - *oltre al Comune di Lacchiarella, agli altri Comuni che hanno proposto analogo ricorso avanti al T.A.R. Lombardia; ed al Comitato No bireattore, che ha più volte denunciato i vizi procedurali de quibus*

- anche **Provincia di Milano** e **Provincia di Pavia** (ossia, due Enti territoriali che, nelle Conferenze di Servizio, non avevano espresso parere contrario) **ora avanzino forti dubbi in merito alla legittimità del procedimento conclusosi con il rilascio dell'AIA ad Ecodeco S.r.l.**

In particolare, dalla **nota 02.02.11 della Provincia di Milano** (doc. 20) si evince che le perplessità di tale Ente territoriale riguardano:

- tanto la correttezza della procedura di VIA (visto che è evidenziata l'assenza della **Valutazione di Incidenza** verso il SIC "Garzaia di Cascina Villarasca" ed il SIC "Oasi di Lacchiarella");
- quanto il mancato coinvolgimento del Parco Agricolo Sud Milano che, in qualità di Ente che gestisce il SIC "Oasi di Lacchiarella", avrebbe dovuto rendere l'obbligatorio parere.

Meglio: di fatto, la Provincia di Milano (quale Ente Gestore del parco Agricolo Sud di Milano) pacificamente "ammette" di non essere stata interpellata e, quindi, di non aver reso l'obbligatorio parere paesistico visto il vincolo esistente. Dalla nota 16.02.11 (doc. 19) e, ancora di più, dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 14/11 (doc. 22), si ricava come anche la **Provincia di Pavia** contesti oramai apertamente:

- sia il mancato rispetto della distanza minima di 500 mt.;
- sia l'assenza delle valutazioni di incidenza per i SIC Oasi di Villarasca e Oasi di Lacchiarella;
- sia, l'omessa valutazione, nelle procedure di autorizzazione, <<***di un Corridoio Ecologico regionale***>> (vincolo che costituisce elemento **ESCLUDENTE** rispetto alla realizzazione dell'impianto de quo).

Con la citata deliberazione consiliare n. 14/11, la **Provincia di Pavia** ha approvato all'unanimità mozione in cui tale Ente:

- <<*alla luce delle gravi carenze di analisi riguardanti il procedimento di*

valutazione il Consiglio Provinciale della Provincia di Pavia esprime la necessità di riapertura del Procedimento di valutazione di Impatto Ambientale in funzione di una nuova analisi che tenga conto degli elementi fondamentali ad oggi non considerati>>;

Quindi, in conclusione, la stessa **Provincia di Pavia**:

<<alla luce di quanto esposto ... omissis ... richiede inoltre alle competenti funzioni della Regione Lombardia la sospensione del procedimento n. 1340 del 17 febbraio 2010 in rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in favore di Ecodeco S.r.l.>>.

Ebbene, Regione Lombardia è rimasta sostanzialmente “sorda” alle richieste di chiarimenti e di sospensione provenienti (come sopra descritto) da più Enti e soggetti.

Il Comune di Lacchiarella reputa quasi provocatorio che - alle tante richieste di chiarimenti - si è sostanzialmente dato riscontro unicamente per mezzo di dichiarazioni rese, agli organi di stampa, di un funzionario di Ecodeco S.r.l. che ha annunciato come i primi rifiuti verranno conferiti all'impianto de quo entro giugno 2011!

Il sopralluogo comunale agli atti dimostra che, se non entro giugno, l'inizio del conferimento avverrà comunque in un brevissimo arco temporale (entro l'estate).

In forza delle censure da più parti sollevate, viste le omissioni e gli elementi di illegittimità sin qui denunciati, a questo punto si chiede che sia l'Autorità Giudiziaria adita **a voler sospendere gli atti impugnati** onde evitare che Ecodeco S.r.l. possa iniziare il conferimento di rifiuti in un impianto che, tra l'altro (ossia, oltre a tutti i restanti vizi; e nonostante l'irrelevante stralcio di un lotto sui 17 complessivi):

- si trova a soli 366 metri da un centro abitato;
- è privo delle valutazioni di incidenza ambientale e/ dei pareri paesistici da

rendere a cura di Enti e/o Autorità a ciò preposti (si pensi, al parere del Parco Agricolo Sud di Milano per i vincoli esistenti);

- è comunque stato localizzato in aperto spregio di **diversi criteri regionali “ESCLUDENTI”** (perché inserito in SIC; all’interno di un Corridoio Ecologico Regionale; e in area coltivata a risaia).

La **salute pubblica** è un bene essenziale, costituzionalmente garantito, che non merita di essere “sacrificato” - *o anche solo messo in pericolo* - dalle denunciate illegittimità ed omissioni commesse nell’ambito del procedimento amministrativo volto ad autorizzare la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti.

Al pari, si chiede che venga accordata la giusta tutela ai descritti beni ambientali e paesaggistici esistenti nelle aree interessate, che rischiano di subire analoga, irripetibile, compromissione dall’intervento progettato.

Senza dimenticare i dubbi in merito al rispetto delle prescrizioni regionali in materia di tutela delle risorse idriche: dubbi che - come sopra dedotto - interessano i dati della falda acquifera superficiale nell’area intorno all’impianto.

Per tutti i suesposti motivi aggiunti, il Comune di Lacchiarella, in persona del Sindaco pro-tempore, *ut supra* rappresentato e difeso,

CHIEDE

che questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia, *contrariis rejectis*:

In via preliminare: sospendere tutti gli atti amministrativi impugnati nel presente giudizio, sussistendone i presupposti per i motivi versati in atti.

Nel merito: accogliere il ricorso perché fondato in fatto ed in diritto (per tutti i motivi versati in atti) e, per l’effetto, annullare gli atti impugnati. Con riserva di proporre motivi aggiunti e/o di impugnare atti allo stato non conosciuti.

In via istruttoria: ordinare alla Regione Lombardia e/o alla Provincia di Pavia la produzione in giudizio delle garanzie finanziarie richieste a Ecodeco S.r.l. per il rilascio dell'A.I.A. (di cui al decreto n. 1340/10); ordinare altresì alla Provincia di Milano la produzione del “parere paesaggistico” asseritamente reso in data 29.05.09.

Ordinare a Regione Lombardia e/o a Ecodeco S.r.l. la produzione della **relazione idrogeologica** allegata alla documentazione progettuale;

In ogni caso: con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, comprese quelle della presente fase cautelare.

Dichiarazione ex art. 9, comma 5 L. n. 488/99: *ai sensi e per gli effetti dell'articolo ut supra si dichiara che il presente ricorso non modifica il valore della causa; soprattutto, con esso non si impugnano nuovi atti e non si introducono domande nuove nel merito (meglio specificando quelle già svolte).*

Si produce:

- 23) Nota 07.06.11 relativa al sopralluogo del 01.06.11, del Comune di Lacchiarella (con allegato crono programma);
- 24) Copia articolo La Provincia Pavese, maggio 2011;
- 25) Copia delibera di G.C. Giussago n. 75/11 con allegata bozza di Convenzione;
- 26) Piano Gestione SIC IT 2080023 “Garzaia della Cascina Villarasca” (Luglio 2010, Provincia di Pavia);
- 27) “Studio di Incidenza sui Siti della rete Natura 2000” (documento di “Revisione del Piano Provinciale per la Gestione dei rifiuti” della Provincia di Pavia);
- 28) Studio di Impatto Ambientale, giugno 2005, redatto e allegato da Fertilita S.r.l. (dante causa di Ecodeco S.r.l.) alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione del “bireattore”;
- 29) Documento di Progetto presentato da Ecodeco.

Milano, 15 giugno 2011

(Avv. Giovanni Mariotti)

EG/t

RELAZIONE DI NOTIFICA: Richiesto come in atti, io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Milano ho notificato copia del suesteso atto (conforme all'originale in mio possesso) a:

- **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale (Avv. Viviana Fidati) in Milano, Via Fabio Filzi n. 22, ed ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:

- **PROVINCIA DI PAVIA**, in persona del Presidente pro-tempore, nel domicilio eletto presso lo Studio degli Avv.ti Rodolfo Radice e Giovanbattista Bernardo in Milano, Via Larga n. 8, ed ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:

- **PROVINCIA DI MILANO**, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Milano, Via Vivaio n. 1, ed ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:

- **ECODECO S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nel domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Franco Ferrari in Milano, Via Larga n. 23, ed ivi recandomi e consegnandone copia a mani di:

- **COMUNE DI GIUSSAGO**, in persona del Sindaco pro-tempore, presso la Casa Municipale in 27010 Giussago (PV), Via Roma n. 70, ed ivi a mezzo del servizio postale: